

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Messaggio 4 marzo 2026 n. 762

Decadenza dalla fruizione della indennità di disoccupazione NASpl in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata a seguito di sentenza o di comunicazione da parte dell'INAIL dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Come noto, l'articolo 11, lettera d), del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della indennità di disoccupazione NASpl al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per il pensionamento anticipato.

Con circolari del 12 maggio 2015, n. 94 e del 29 luglio 2015, n. 142 sono state fornite indicazioni circa le modalità di attuazione della predetta norma.

L'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 prevede che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5".

Il medesimo art. 13 della legge n. 257/92 al comma 7, ha previsto, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa con provata esposizione all'amianto, una particolare tutela previdenziale nel caso si sia contratta malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL come conseguente a tale esposizione.

Anche in tale fattispecie il periodo lavorativo deve essere valorizzato, in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza, per il coefficiente di 1,5.

All'esito dell'avvenuto accertamento da parte dell'INAIL del riconoscimento del periodo di esposizione all'amianto, ovvero di una sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto ai benefici in argomento la conseguente maggiorazione dell'anzianità contributiva, applicata sulla base delle disposizioni legislativamente previste, viene valutata, nei limiti di legge, sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura della pensione anticipata.

Per la trattazione dei casi in cui l'aggiornamento del conto assicurativo a seguito del predetto riconoscimento di esposizione all'amianto comporti il perfezionamento del requisito di accesso alla pensione anticipata, in data antecedente a quella di fruizione della NASpl, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'avvenuto riconoscimento di esposizione all'amianto consente all'assicurato di avere conoscenza dei periodi di maggiorazione contributiva, con conseguente aggiornamento del conto assicurativo e identificazione della data di maturazione del requisito per la pensione anticipata.

Da ciò consegue che, laddove il provvedimento di riconoscimento della maggiorazione intervenga durante o successivamente al periodo di fruizione della NASpl e comporti il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata, l'assicurato decade dal diritto alla prestazione di disoccupazione dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento stesso.

Si riporta di seguito un esempio del caso di specie.

ESEMPIO

L'assicurato fruisce della NASpl dal 13 febbraio 2025 al 30 giugno 2026.

In data 11 maggio 2026, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dovuta all'esposizione all'amianto e dell'aggiornamento del conto assicurativo, matura il diritto a pensione anticipata dal 1° dicembre 2024.

In tal caso, la NASpl decade parzialmente. Infatti, la conoscibilità della maturazione del diritto a pensione in data 11 maggio 2026 consente di accedere alla prestazione pensionistica con la prima decorrenza utile del 1° giugno 2026, presentando nei termini la relativa domanda.

La quota di NASpl liquidata dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 sarà, pertanto, indebita.

Nel diverso caso in cui il provvedimento di riconoscimento della maggiorazione intervenga successivamente al periodo di integrale fruizione della NASpl, ove il requisito pensionistico risultasse maturato in data precedente alla fruizione della prestazione di disoccupazione o in corso della stessa, non si dovrà porre in decadenza la NASpl e procedere al conseguente recupero.

In detta ipotesi, infatti, il beneficiario non aveva conoscenza del diritto alla maggiorazione contributiva, sottesa al provvedimento di riconoscimento, determinante per la maturazione del requisito pensionistico.

Si riporta di seguito un esempio di tale ipotesi.

ESEMPIO

L'assicurato fruisce della NASpl dal 13 febbraio 2025 al 30 giugno 2026.

In data 15 luglio 2026, a seguito di riconoscimento dell'esposizione all'amianto e di aggiornamento del conto assicurativo, matura il diritto a pensione anticipata dal 1° dicembre 2024.

In tale ipotesi la NASpl non decade poiché la maturazione del diritto a pensione non era conoscibile prima della data 15 luglio 2026, data in cui è avvenuto il riconoscimento dell'esposizione all'amianto e l'implementazione del conto assicurativo.